

(APPROVATO IN CDA IL 29.05.2018)

(Approvazione delle modifiche dello Statuto con Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 181 del 6 novembre 2018, BUR n. 117 del 27/11/2018)

STATUTO

FONDAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Provincia di Venezia

Art. 1 - Denominazione

A norma degli artt.14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione "FONDAZIONE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI della Provincia di VENEZIA", che per brevità sarà più avanti denominata Fondazione.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede presso l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia.

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera potrà successivamente trasferire la sede della Fondazione altrove, purché all'interno della Provincia di Venezia.

Art. 3 – Scopo

La Fondazione, non ha scopo di lucro, è apolitica.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la qualificazione della professione dell'Architetto, il suo costante aggiornamento tecnico scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in materia di architettura, pianificazione, paesaggismo e conservazione e comunque nelle materie oggetto della professione di Architetto, il tutto in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e quindi, fra l'altro, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione secondaria universitaria o post universitaria fatte salve eventuali disposizioni di legge in materia.

A tal fine la Fondazione potrà:

- istituire corsi di preparazione, di perfezionamento ed aggiornamento della professione e di orientamento alla stessa anche avvalendosi di consulenti esterni;
- sostenere l'attività dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia nel campo dell'architettura, pianificazione, paesaggismo e conservazione, tramite l'incentivazione e il finanziamento dei programmi scientifici documentati che l'Ordine stesso si proporrà di perseguire;

- promuovere attività di ricerca tecnico scientifica nelle materie oggetto della professione di architetto anche tramite convegni, riunioni, mostre e seminari di studio;
- provvedere alla tutela e alla conservazione degli archivi e del materiale di architetti di particolare interesse culturale;
- promuovere, organizzare e finanziare servizi di interesse comune per gli Architetti;
- promuovere un fondo di piccoli prestiti d'onore ai giovani iscritti per iniziare la loro attività professionale, promuovere interventi a sostegno di Colleghi in momentanea e limitante difficoltà economica;
- promuovere, organizzare e finanziare attività e manifestazioni per contatti internazionali con altre Associazioni culturali con analoghe finalità;
- fornire adeguato sostegno organizzativo, divulgativo e di informazione anche editoriale a tutte le iniziative sopra specificate.
- Istituire, promuovere e sostenere premi o concorsi di istanza dell'Ordine, nelle materie di competenza della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, il tutto disciplinato da apposito regolamento.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative, e tutte le altre attività che il Consiglio di amministrazione riterrà utili ed opportune per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

La Fondazione opera nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia e comunque nell'ambito del Territorio della Regione del Veneto.

La Fondazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento del proprio scopo la Fondazione gestisce i proventi del patrimonio, frutto anche di pubblica sottoscrizione ed altresì si premura di alimentare il patrimonio con la ricerca di ulteriori sottoscrizioni e finanziamenti privati e pubblici.

La Fondazione può raccogliere ulteriori fondi o beni finalizzati a particolari iniziative rientranti nelle proprie finalità.

La Fondazione, si propone di finanziare iniziative sul territorio regionale, utilizzando in tal senso le somme proprie e/o rese annualmente disponibili con delibera del Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo. Eventuali iniziative fuori dal territorio regionale avranno natura eccezionale e occasionale.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- il fondo di dotazione che ammonta ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e centesimi zero zero). Di questa somma, una quota pari al 30% (Euro 15.000,00) costituisce il fondo patrimoniale di garanzia;
- i beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti, società e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 3;
- le somme derivanti dagli utili che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;
- gli apporti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione al fine di preservare il valore del proprio patrimonio, può acquistare beni mobili e immobili. Tali beni saranno elencati nell'inventario che, tenuto a cura del Segretario, sarà depositato presso la sede della Fondazione.

Art. 5 – Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione

La Fondazione ha il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la propria vita a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 – Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate, per quanto non destinate a patrimonio:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori e comunque di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- gli apporti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio dell'Ordine;
- proventi derivanti dalle attività previste all'articolo 3.

La Fondazione dovrà tenere una distinta contabilità nell'ipotesi in cui dovesse conseguire proventi da attività produttive di reddito imponibile ai fini fiscali.

Art. 7 - Sostenitori e Fondatori

Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione. Sono invece Fondatori coloro che hanno contribuito alla costituzione della Fondazione stessa.

Art. 8 – Organi

Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;

inoltre:

3. il Collegio dei Revisori.

Le suddette cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, preventivamente autorizzate e debitamente documentate.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 7 (sette) membri, nominati con delibera del Consiglio dell'Ordine che effettua dette nomine dopo il suo insediamento, entro le prime due sedute di Consiglio e per la stessa durata del suo mandato.

Almeno 5 dei componenti del consiglio della Fondazione, devono essere scelti tra i consiglieri dell'Ordine.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Venezia come stabilito dalle leggi vigenti e quindi la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta, contemporaneamente, la nomina e la scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale prorogatio dello stesso sino alla elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Venezia. In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione resterà di regola in carica per un periodo di anni 4.

Qualora, durante il mandato, uno o più Consiglieri dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia, che ricoprono anche la carica di Consiglieri di Amministrazione della Fondazione, cessassero per qualsiasi motivo dalla loro carica di Consiglieri del predetto Ordine, gli stessi cesseranno anche dalla carica di consiglieri della Fondazione e dovranno essere sostituiti ad opera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Venezia.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione sono previste le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere. Eccezion fatta per le nomine avvenute all'atto della costituzione della Fondazione, il Presidente è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Venezia contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra i propri membri, nel corso della prima adunanza successiva alla nomina.

Art. 10 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente convocato:

- dal Presidente, attraverso lettera, fax o convocazione di posta elettronica inviata almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione. Le spese d'invio graveranno sul bilancio della Fondazione purché regolarmente documentate;

- dai Revisori, anche disgiuntamente, attraverso l'invio di lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione;
- da almeno un terzo dei suoi componenti, attraverso l'invio di lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'ora, il luogo, (in quanto potrà essere diverso dalla sede della Fondazione) l'ordine del giorno e la firma leggibile del Presidente e/o dei convocanti.

Comunque in mancanza di formalità o termini il Consiglio di Amministrazione si intenderà validamente riunito con la presenza di tutti i Consiglieri e di tutti i membri del Collegio dei Revisori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in sua assenza le relative funzioni saranno assolte dal Vice-Presidente. Ove anche questo fosse assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età presente.

In assenza del Segretario del Consiglio la sua funzione verrà svolta da un consigliere designato a maggioranza dai membri presenti alla riunione.

Art. 11 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quanto previsto al successivo articolo 12 in materia di modifiche dello statuto.

Quando si verifichi parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predisporre ed approva, entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo, il bilancio di ogni anno solare e la relazione illustrativa, ed entro il 30 novembre antecedente il bilancio di previsione dell'anno successivo e lo trasmette all'ordine entro 7 gg.
- delibera l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente e ne determina le condizioni di assunzione;
- delibera sull'accettazione dei lasciti, delle eredità, delle elargizioni e delle donazioni ferme restando le formalità stabilite dalla legge;
- delibera i programmi della Fondazione;
- delibera sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- delibera le modifiche dello statuto, votando a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e lo trasmette all'Ordine entro 7 gg.
- delibera il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;
- delibera su tutte le iniziative compatibili con quanto previsto dalle finalità previste dagli articoli nn. 3, 4, 5 e 6.

Il Consiglio può delegare, in tutto od in parte i suoi poteri, in quanto delegabili, ad uno o più dei suoi membri, stabilendone i limiti in termini di durata e di oggetto; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno verbalizzati e i verbali dovranno essere trascritti in un apposito libro vidimato inizialmente dal Presidente. Tali verbali saranno redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione; in caso di assenza del Segretario il verbale sarà redatto dal consigliere appositamente designato in sostituzione dai presenti.

Art. 14 - Il Vice Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra i propri membri nel corso della prima adunanza.

Art. 15 - Il Segretario

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione redige i verbali che sottoscrive con il Presidente. Predispose le bozze di delibera della Fondazione e assicura la loro esecuzione, dopo che le stesse siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione. E' responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione e degli eventuali dipendenti della Fondazione. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione al proprio interno nel corso della prima adunanza tra i propri membri.

Art. 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere predispose gli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo accompagnati da una relazione annuale sulle attività realizzate e/o progettate e verifica l'andamento delle spese nel corso dell'anno. Oltre a quanto sopra specificato compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra i propri membri nel corso della prima adunanza.

Art. 17 – Il Comitato Tecnico Scientifico

La Fondazione può essere affiancata nella predisposizione e nell'attuazione del programma di attività da un Comitato tecnico-scientifico. Il Comitato tecnico-scientifico è coordinato da un consigliere delegato nominato dal C.D.A. della Fondazione.

Il Comitato tecnico-scientifico è composto di norma da almeno 4 (quattro) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico ha la competenza di proporre al C.d.A. della Fondazione, le azioni per definire gli scopi di cui all'art. 3 – finalità – e operare su mandato del Consiglio alla loro attuazione anche autonomamente sul programma approvato.

Il componente del comitato scientifico delegato ad un progetto approvato dal C.d.A. della Fondazione, ha facoltà di nominare un gruppo di lavoro al fine di realizzare il progetto stesso.

La durata del Comitato Tecnico-Scientifico dei propri membri non può essere superiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione inoltre i membri del Comitato Tecnico Scientifico possono essere sostituiti e/o integrati in qualsiasi momento dal C.d.A..

Art. 18 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da due membri (presidente e un componente) nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e non possono essere gli stessi del Consiglio dell'Ordine AA.PP.PP.CC.. I due membri del Collegio dei Revisori (presidente e un componente) vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia. Il Collegio dei Revisori rimane in carica per un esercizio ed è rieleggibile.

Qualora durante il periodo di mandato uno o più Revisori dei Conti della Fondazione cessassero per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Collegio dei Revisori della Fondazione sarà integrato da altri membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia, che dovranno essere dotati di adeguata professionalità in materia contabile.

I Revisori possono partecipare senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa redigendo appositi verbali, esprime inoltre il suo parere, mediante apposita relazione, sul bilancio annuale.

I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.

I verbali e la relazione sul bilancio saranno trascritti in un apposito libro vidimato inizialmente dal Presidente del Collegio dei Revisori e da questi conservato.

Art. 19 – Dimissioni dei Consiglieri e dei Revisori

In caso di dimissioni di Consiglieri o di Revisori della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli AA.PP.PP.CC nominerà i Consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari ed essi dureranno in carica fino alla scadenza degli altri rimasti in carica.

Art. 20 - Liquidazione o estinzione

Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il C.d.A. nominerà tre liquidatori determinandone i relativi poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

Al termine della liquidazione il patrimonio netto residuo dell'Ente sarà devoluto ad un ente che abbia come propria attività una attività analoga a quella della Fondazione Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Venezia.

Art. 21 - Dipendenti e collaboratori

La Fondazione può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dalla legge; i rapporti tra la Fondazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge; i dipendenti sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

La Fondazione può, inoltre, giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo; i rapporti tra la Fondazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Art. 22 – Responsabilità

La Fondazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza dei contratti stipulati.

Art. 23 – Assicurazioni

La Fondazione può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

Art. 24 – Regolamento/i Attuativo/i

Per l'attuazione dei principi e delle direttive contenuti nello Statuto della Fondazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può dotarsi di apposito regolamento/i attuativo/i che viene/vengono approvato/i con maggioranza assoluta e in particolare dovranno contenere:

- le norme organizzative;
- le modalità operative;
- le norme che disciplinano l'attività della Fondazione, in modo da consentire l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto, quali esemplificativamente:
 - Programma annuale delle attività settori operativi;
 - Comitato tecnico scientifico;
 - Collaboratori, gruppi di lavoro e responsabili di progetto;
 - Responsabili di progetto;
 - Collaboratori.

Il regolamento approvato non ha scadenza e la sua abolizione, modificazione od interpretazione deve essere deliberata in seduta di Consiglio con la maggioranza assoluta del C.D.A.

Art. 25 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi specifiche in materia.